

31864	 REPUBBLICA ITALIANA	Sentenza n. 19/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO	
	composta dai Magistrati:	
	Marta TONOLO Presidente	
	Maurizio MASSA Consigliere relatore	
	Innocenza ZAFFINA Consigliere	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio iscritto al n. 31864, del registro di segreteria, ad istanza	
	della Procura regionale per la regione Veneto contro:	
	1) ODURO Hariette, c.f. DROHTT92H41L781Z, nata il 01.06.1992 a	
	Verona (VR) ed ivi residente in Piazza Cittadella 4, scala B, int.1, non	
	costituita;	
	2) LENTINI Federico, c.f. LNTFRC85A23H501W, nato il 23.01.1985 a	
	Roma (RM) e residente in Verona, via Macello 4, non costituito;	
	VISTI gli atti del giudizio;	
	ALL'UDIENZA del 22 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario	
	dott.ssa Roberta Campolonghi, data per letta la relazione del	
	Consigliere relatore Maurizio Massa, è stato sentito il rappresentante	
	del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale	
	Massimiliano Spagnuolo, che ha concluso come da verbale. Non	
	comparse, né costituite le parti convenute.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	

Con atto di citazione depositato il 24 marzo 2023, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i sig.ri Hariette ODURO e Federico LENTINI, per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno, per mancato riversamento delle somme introitate a titolo di imposta di soggiorno, quantificato in euro 6.505,50, in favore del Comune di Verona, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

All'udienza di trattazione del 11 ottobre 2023, non comparsi e non costituiti i convenuti, è stato rilevato che non risultava depositato completo e rituale avviso di ricevimento della notifica ex art. 140 del c.p.c. alla sig.ra Hariette ODURO.

Il Collegio ha rilevato che la notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nei confronti della sig.ra Hariette Oduro era nulla, poiché l'avviso di ricevimento, unitamente alla relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario ed all'attestazione della compiuta giacenza, risultava depositato in giudizio, senza l'attestazione della compiuta giacenza della raccomandata, per cui la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio ha determinato la nullità della notifica della citazione nei confronti della convenuta.

Pertanto, il Collegio, con ordinanza n. 28 del 11 ottobre 2023, ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della sig.ra ODURO Hariette, assegnando alla Procura regionale,

previo accertamento anagrafico, il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione della ordinanza, per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, unitamente alla ordinanza (art. 93, co. 1, 2, 3 e 4, c.g.c.), fissando il giorno 2 febbraio 2024 quale termine per la costituzione in giudizio della convenuta, con l'avvertenza che la costituzione oltre il predetto termine implicava le decadenze di cui all'art. 90 c.g.c., ed assegnando alle altre parti lo stesso termine per il deposito di atti e documenti, rinviando al giorno 22 febbraio 2024, la discussione della causa.

All'udienza del 22 febbraio 2024, la Procura si è riportata alle argomentazioni espresse in atto di citazione e ha concluso per la condanna dei convenuti come da richiesta risarcitoria della Procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito, il Collegio - verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della sig.ra Oduro Hariette (2 novembre 2023 per compiuta giacenza) e del sig. Lentini Federico (2 novembre 2023 per compiuta giacenza) e preso atto della mancata costituzione nel presente giudizio di entrambi i convenuti - ne dichiara la contumacia.

La Sezione rileva che la fattispecie di responsabilità azionata dalla Procura in questo giudizio - consistente nell'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Verona da parte dei convenuti quali rispettivamente titolare (Oduro) e gestore di fatto (Lentini) della struttura ricettiva denominata "B&B Happines" - ricade nell'ambito oggettivo della propria giurisdizione, facendo riferimento a

tutti gli argomenti esposti e a tutta la giurisprudenza citata nella sentenza di questa stessa Sezione n. 90 del 2023.

Anche la qualifica di agenti contabili esterni del Comune di Verona da attribuire ai convenuti, si giustifica sulla base delle stesse argomentazioni e citazioni giurisprudenziali della sentenza n. 90 del 2023 di questa Sezione a cui integrale riferimento.

Pertanto, entrambi i convenuti, in relazione alla loro attività di riscossione della tassa di soggiorno per il Comune di Verona, assumono il ruolo e la funzione di agenti contabili della riscossione, tenuti al riversamento delle somme riscosse nella Tesoreria del Comune di Verona entro i termini previsti dal relativo regolamento comunale.

L'omesso versamento dell'imposta di soggiorno costituisce un danno per l'erario da mancata entrata e determina la responsabilità amministrativo-contabile di coloro che assumono la qualifica di agenti contabili.

Ne discende che, nel caso di specie, è ravvisabile in capo ai sig.ri Oduro Hariette e Lentini Federico un'omissione dolosa degli obblighi imposti dall'art. 4 del decreto legislativo 23/2011, nonché dal regolamento comunale applicabile.

L'assunzione della funzione di agenti contabili nell'ambito del rapporto di servizio con il Comune implica la conoscenza dell'obbligo di riversamento delle somme riscosse nella tesoreria del Comune, e quindi la volontarietà della omissione dell'esatto adempimento dell'obbligo di riversare nei termini previsti dal regolamento è già da

sola sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del dolo, che nel caso di specie è aggravato dalla persistenza nel tempo dell'inadempimento.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio rileva che sussistono tutti gli elementi della fattispecie di danno erariale imputabili alla responsabilità dei convenuti, ovvero sia, la condotta illecita, consistente nel mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, il nesso di causalità tra detta condotta e il danno patito dall'Ente locale nella misura quantificata dalla Procura erariale, nonché il dolo che caratterizza l'elemento soggettivo di questa fattispecie per entrambi i convenuti, che hanno volontariamente e consapevolmente violato le regole primarie poste dalla legge statale e quelle secondarie contenute nel regolamento sull'imposta di soggiorno del Comune di Verona, in cui sono chiaramente e analiticamente precisati tutti gli obblighi inerenti la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno.

Pertanto, allo stato degli atti, il danno è tuttora attuale e concreto perché non risultano effettuati versamenti, neanche parziali, di quanto tuttora dovuto all'ente locale di riferimento.

La Procura erariale ha dedotto e provato in modo documentale che le somme riscosse e non riversate a titolo di imposta di soggiorno ammontano complessivamente ad € 6.505,50, per l'omesso versamento del tributo nella casse comunali per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Pertanto, il Collegio, in accoglimento della domanda attorea, deve

condannare i convenuti al pagamento, in solido, di € 6.505,50, in favore del Comune di Verona, già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31, comma 1 del c.g.c. e sono liquidate nel dispositivo ai sensi dell'art. 31, comma 5 del c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

la contumacia di entrambi i convenuti,

CONDANNA

1) ODURO Hariette, c.f. DROHTT92H41L781Z, nata il 01.06.1992 a Verona (VR) ed ivi residente in Piazza Cittadella 4, scala B, int.1;

2) LENTINI Federico, c.f. LNTFRC85A23H501W, nato il 23.01.1985 a Roma (RM) e residente in Verona, via Macello 4;

a risarcire, a titolo di responsabilità solidale, in favore del Comune di Verona, la somma di € 6.505,50 (seimilacinquecentocinque/50), comprensiva di rivalutazione monetaria.

Su predetto importo competono, dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi nella misura di legge.

Condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, in euro 2.015,42 (duemilaquindici/42).

